



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

(Provincia di Rimini)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 23/11/2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2007

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art. 2 Interpretazione del regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Sede delle adunanze

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Presidente e Vice presidente

- Art. 5 Attribuzioni del presidente
- Art. 6 Vice presidente
- Art. 7 Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente

Capo II Gruppi Consiliari

- Art. 8 Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 9 Denominazione dei gruppi
- Art. 10 Presidenza dei gruppi consiliari
- Art. 11 Attribuzione risorse ai gruppi consiliari e loro gestione

Capo III Conferenza dei capigruppo

- Art. 12 Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo
- Art. 13 Compiti della conferenza dei capigruppo

Capo IV Commissioni consiliari

- Art. 14 Istituzione commissioni consiliari
- Art. 15 Commissioni d'indagine
- Art. 16 Gettoni di presenza e permessi

Capo V Commissione per le pari opportunità

- Art. 17 Finalità
- Art. 18 Disposizioni comuni

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I Diritti e poteri dei consiglieri

- Art. 19 Disposizione generale
- Art. 20 Diritti di informazione e di accesso
- Art. 21 Copia dei documenti
- Art. 22 Tutela della privacy
- Art. 23 Diritti di iniziativa
- Art. 24 Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali

Art. 25	Emendamenti
Art. 26	Interrogazioni ed interpellanze
Art. 27	Domande di attualità
Art. 28	Mozioni
Art. 29	Ordini del giorno

Capo II Doveri dei consiglieri

Art. 30	Obbligo di presenza
Art. 31	Divieto di partecipazione
Art. 32	Divieto di incarichi presso enti od istituzioni dipendenti. Divieto speciale di comprare
Art. 33	Situazione patrimoniale

Capo III Esercizio del mandato elettivo

Art. 34	Divieto di mandato imperativo
Art. 35	Incarichi particolari a consiglieri
Art. 36	Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri
Art. 37	Surrogazione dei consiglieri

Capo IV Gettone di presenza ed indennità di funzione

Art. 38	Gettone di presenza
Art. 39	Diritto di opzione
Art. 40	Determinazione dell'indennità di funzione dei consiglieri e del Presidente del Consiglio
Art. 41	Giustificazione dell'assenza e detrazioni per assenza non giustificata

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Organizzazione dei lavori del consiglio

Art. 42	Sedute del Consiglio Comunale
Art. 43	Convocazione ed ordine del giorno
Art. 44	Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione
Art. 45	Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione
Art. 46	Deposito e consultazione della documentazione

Capo II Ordinamento delle sedute

Art. 47	Numero legale
Art. 48	Adunanze di prima convocazione
Art. 49	Adunanze di seconda convocazione

Capo III Pubblicità delle adunanze

Art. 50	Adunanze pubbliche
Art. 51	Adunanze segrete
Art. 52	Adunanze aperte

Capo IV Disciplina delle adunanze

Art. 53	Comportamento dei consiglieri
Art. 54	Comportamento del pubblico

- Art. 55 Partecipazione degli assessori non consiglieri
Art. 56 Partecipazione del segretario comunale
Art. 57 Partecipazione dei responsabili dei servizi del comune, aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune.
Art. 58 Divieto d'uso di telefoni cellulari

Capo V Ordine dei lavori

- Art. 59 Designazione degli scrutatori
Art. 60 Tempo massimo per i preliminari di seduta (comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, domande di attualità). Collocazione temporale delle mozioni ed ordini del giorno
Art. 61 Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 62 Mozione d'ordine
Art. 63 Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 64 Fatto personale

Capo VI La discussione

- Art. 65 Norme generali sulla discussione
Art. 66 Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni

Capo VII La votazione

- Art. 67 Sistemi di votazione e modalità generali
Art. 68 Votazione palese
Art. 69 Votazione segreta
Art. 70 Approvazione delle proposte

Capo VIII Termine dell'adunanza

- Art. 71 Termine dell'adunanza

Capo IX Il verbale

- Art. 72 Redazione del processo verbale
Art. 73 Approvazione degli atti del Consiglio Comunale

Capo X Deliberazioni del Consiglio

- Art. 74 Formazione e pubblicazioni delle deliberazioni consiliari

TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 75 Nomine dei rappresentanti del consiglio

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 76 Modifiche al regolamento consiliare
Art. 77 Consegna copie del regolamento
Art. 78 Norme transitorie e finali – Rinvio dinamico

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale, in attuazione delle norme di legge e dello statuto.
2. Quando nel corso delle riunioni si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal presidente del consiglio comunale sulla base dei principi generali, sentito il segretario comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sull'interpretazione di norme contenute nel regolamento, sollevate dai consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.
2. Il presidente incarica il segretario comunale per l'istruttoria della pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Se nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottiene il consenso dei due terzi dei consiglieri rappresentati dai capigruppo, la soluzione è rimessa al consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Durante l'adunanza i consiglieri possono sollevare solo eccezioni relative all'interpretazione di norme contenute nel regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. In tal caso, esse sono sottoposte per iscritto al presidente che, sospesa brevemente la seduta, riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Se la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al comma 3.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per maggioranza si intendono i consiglieri eletti nella lista collegata al candidato eletto sindaco;
 - b) per minoranza si intendono gli altri consiglieri;
 - c) è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi delle disposizioni del Testo Unico Enti Locali, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri;
2. Salvo diversa disposizione di legge o di statuto, anche il sindaco è compreso nel computo dei componenti il consiglio comunale.

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di norma, nell'apposita sala della sede comunale.
2. Parte della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale, della giunta comunale ed alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico, alla stampa ed, eventualmente, agli operatori radiotelevisivi.
3. Le sedute consiliari, per motivi particolari, possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo riunioni congiunte con organi collegiali di altri enti.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza sono esposte, all'esterno della sede, le bandiere italiana e dell'unione europea.
5. Nella sala adibita alle adunanze consiliari è vietato fumare.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I Presidente e Vice presidente

Art. 5 - Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne tutela la dignità ed il ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite ed il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento.
2. Esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento. In particolare:
 - a) convoca il consiglio comunale stabilendo il giorno dell'adunanza d'intesa con il sindaco;
 - b) predispone l'ordine del giorno su indicazione del sindaco;

- c) sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari e ne dirige i lavori e le attività;
 - d) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
 - e) provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino all'elezione del presidente di commissione stessa, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza dei capigruppo, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei capigruppo consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari;
 - f) rappresenta il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Può richiedere al sindaco, agli uffici del comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri sulle attività dell'amministrazione; può convocare il segretario comunale e i responsabili dei servizi per chiarimenti ed informazioni.

Art. 6 - Vice presidente

1. Le funzioni vicarie del presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vice presidente, secondo le vigenti leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale ed il presente regolamento o, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
2. Nel limite dell'indennità massima concedibile al presidente, può essere corrisposta al vice presidente un'indennità nei casi di prolungata assenza del presidente, con modalità stabilite dal consiglio comunale.

Art. 7 - Cessazione dalla carica del presidente e del vice presidente

1. Il presidente ed il vice presidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di consigliere.
2. Alle dimissioni del presidente o del vice presidente si applicano le disposizioni legislative relative alle dimissioni dei consiglieri comunali.
3. La proposta motivata di revoca del presidente o del vice presidente deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri componenti il consiglio comunale, escluso dal computo il sindaco; è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. La proposta di revoca è approvata a maggioranza dei componenti il consiglio comunale.
4. In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, il presidente ed il vice presidente sono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essere convocata dal vice presidente o, in caso di simultaneità della cessazione, dal consigliere anziano, entro dieci giorni.

CAPO II Gruppi Consiliari

Art. 8 - Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare, fatta eccezione per il sindaco.
2. Secondo quanto previsto dallo statuto, alla costituzione dei gruppi ed alla designazione dei capigruppo si provvede nella seduta di insediamento del consiglio neo eletto.
3. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se una lista ha avuto eletto un solo consigliere.
4. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, con contestuale designazione del capogruppo; diversamente entrano a far parte del gruppo misto che, in fase di prima costituzione, può essere formato anche da un solo consigliere comunale; se, invece, intendono aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione dal capo del gruppo cui intendono aderire.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 9 - Denominazione dei gruppi

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al consiglio al momento della costituzione; di regola la denominazione del gruppo consiliare è coincidente con quella della lista elettorale.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; per i non aderenti si applica quanto previsto dall'Art. 8, comma 4.
3. Il gruppo misto assume la denominazione di "gruppo misto".
4. Il presidente del consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in caso di scissione di un gruppo consiliare da uno già costituito, la denominazione del gruppo che si separa ricalca, anche in parte, il nome originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

Art. 10 - Presidenza dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo, con dichiarazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, comunica il nome del capigruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tali comunicazioni, sino alle designazioni che potranno essere effettuate in una qualsiasi delle successive sedute del consiglio comunale, sono considerati capigruppo, per il gruppo di maggioranza il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e per i gruppi di minoranza i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti.
2. Per la presidenza del gruppo misto, salvo diversi accordi tra i componenti, vige il criterio della rotazione semestrale.
3. Il presidente ed il vice presidente del consiglio, quando esercita funzioni vicarie del presidente, non possono essere nominati a capo di un gruppo consiliare, salvo che rappresentino un gruppo costituito esclusivamente da essi medesimi.

Art. 11 – Attribuzione risorse ai gruppi consiliari e loro gestione

A) Risorse attribuite ai gruppi consiliari

1. Il bilancio annuale garantisce apposito stanziamento di risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari.
2. Ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito è dotato di un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
3. Lo stanziamento spettante ad ogni gruppo viene calcolato ripartendo:
 - a) il 50% del fondo con una quota uguale per ogni gruppo
 - b) il restante 50% con una quota commisurata alla consistenza numerica di ogni gruppo.

B) Utilizzo delle risorse

1. I fondi attribuiti ai gruppi possono essere utilizzati per il finanziamento delle spese riconducibili alle proprie attività istituzionali.
2. Sono considerate attività istituzionali, in particolare, quelle relative ai compiti ed alle funzioni attribuite, in base agli specifici regolamenti, alle commissioni consiliari.

C) Gestione

1. L'impegno e la liquidazione delle spese di cui sopra sono disposti con determinazioni del funzionario responsabile dei servizi segreteria e AA.GG. su richiesta del rispettivo capo gruppo consiliare.
2. La richiesta di cui al comma precedente deve contenere la formula "dichiaro che la spesa è inerente alle attività istituzionali".
3. Il funzionario responsabile dei servizi segreteria e AA.GG. trasmette al sindaco copia degli atti che adotta relativi al funzionamento dei gruppi consiliari.
4. Il sindaco rende pubblico annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

D) Risorse non utilizzate

1. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza costituiscono economia di carattere generale non utilizzabile agli scopi di cui alle presenti disposizioni negli esercizi successivi.

E) Frazionamento delle risorse negli anni di fine/inizio legislatura

1. Lo stanziamento di cui alla lett. A), comma 1, è frazionato in proporzione ai mesi di espletamento dei mandati negli anni di scadenza e inizio delle legislature.

CAPO III Conferenza dei Capigruppo

Art. 12 - Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è composta dal presidente del consiglio comunale che la presiede e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare da un altro consigliere appartenente al gruppo, delegato allo scopo.
2. La conferenza è convocata dal presidente del consiglio, d'intesa con il Sindaco.
3. Le sedute della conferenza non sono pubbliche.
4. Alle riunioni partecipa il sindaco, che può delegare un assessore; possono, altresì, partecipare, qualora invitati dal presidente o dal sindaco, i componenti della giunta, il segretario comunale e, in ragione degli argomenti in trattazione, i funzionari responsabili dei servizi.
5. Oltre che su iniziativa del presidente, la conferenza è convocata su richiesta scritta e motivata del sindaco o di almeno un terzo dei capigruppo.
6. Le riunioni si tengono, di norma, con cadenza periodica e sono convocate con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il presidente del consiglio comunale può convocare con breve anticipo la conferenza dei capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.
7. Le sedute della conferenza sono valide se sono presenti almeno due terzi dei rappresentanti dei gruppi, escluso il presidente del consiglio comunale.
8. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai capigruppo, non computandosi tra essi gli astenuti. Partecipano alle votazioni i soli capigruppo, ciascuno dei quali è portatore di un numero di voti

pari a quello del suo gruppo consiliare.

9. Delle riunioni della conferenza può essere redatto un resoconto sommario, normalmente a cura di un partecipante designato allo scopo dal presidente.

10. I capigruppo, all'unanimità dei componenti, possono stabilire, di volta in volta, di derogare alle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche al fine di consentire lo snellimento dei lavori consiliari.

Art. 13 - Compiti della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo esercita funzioni di ausilio e supporto del presidente del consiglio e del sindaco ed, in particolare:

- a) coadiuva il presidente del consiglio comunale nella programmazione ed organizzazione dei lavori delle sedute consiliari;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni, esprimendo anche eventuale parere al Presidente sulla loro ammissibilità;
- c) collabora con il presidente del consiglio comunale nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del consiglio.

CAPO IV Commissioni Consiliari

Art. 14 – Istituzione commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale, con deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali con funzioni istruttorie, propositive, consultive, di studio, di indagine.

2. Le deliberazioni istitutive delle commissioni stabiliscono il funzionamento, le composizioni i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni stesse.

3. Tutti i gruppi consiliari sono rappresentati in seno alle commissioni con almeno un proprio consigliere. La proporzionalità viene garantita dai voti di cui ciascun consigliere è portatore in relazione al gruppo di appartenenza; qualora il gruppo sia rappresentato in commissione da più consiglieri, essi si dividono i voti a disposizione. I membri delle commissioni consiliari sono nominati, su designazione dei capi gruppo consiliari, o contestualmente alla delibera di istituzione della commissione o con atto successivo.

4. Le sedute delle commissioni consiliari sono aperte al pubblico; la seduta può essere dichiarata segreta dal presidente solo qualora si discuta di persone fisiche. I verbali delle commissioni consiliari sono redatti dal segretario comunale o dai funzionari comunali, se presenti; in caso di loro assenza sono redatti da uno dei membri della commissione, nominato dal presidente; i verbali sono sottoscritti dal presidente e dal verbalizzante.

5. Copie dei verbali redatti in forma sommaria, se riferiti a pratiche del consiglio comunale, vengono trasmessi a cura del Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, il quale, se pervengono in tempo utile, di norma almeno il giorno precedente a quello delle adunanze, ne cura il deposito nei fascicoli degli atti a cui si riferiscono.

6. Le commissioni che nell'atto istitutivo vengono qualificate quali commissioni di controllo e garanzia, sono obbligatoriamente presiedute da un rappresentante dei gruppi di minoranza, garantendo ove possibile, la rotazione.

7. Le commissioni possono avvalersi della consulenza tecnica del segretario comunale, dei funzionari responsabili dei servizi e di esperti.

8. Il sindaco e gli assessori e il presidente del consiglio hanno diritto e, se richiesti dovere, di partecipare alle sedute delle commissioni.

Art. 15 - Commissioni di indagine

1. Il consiglio, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine su rilevanti aspetti dell'attività amministrativa dell'ente, in particolare per effettuare accertamenti su fatti, atti provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti del consiglio e della giunta, dai responsabili degli uffici e servizi o dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. Dette commissioni, disciplinate e composte come le commissioni consiliari di cui all'art. precedente, sono obbligatoriamente presiedute da un rappresentante dei gruppi di minoranza, garantendo ove possibile, la rotazione.

3. Le commissioni di indagine hanno accesso ad ogni atto dell'ente e possono disporre l'audizione di ogni soggetto, interno ed esterno all'ente.

4. La commissione deve concludere i propri lavori con una relazione al consiglio, entro il termine assegnatole in sede di istituzione.

Art. 16 – Gettoni di presenza e permessi

1. Ai consiglieri facenti parte delle commissioni spettano, per la partecipazione ai lavori delle commissioni stesse, i permessi di cui al Testo Unico degli Enti locali e i gettoni di presenza in misura pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del consiglio.

2. I permessi spettano altresì al sindaco e agli assessori che siano lavoratori dipendenti non in aspettativa.

CAPO V
Commissione per le pari opportunità

Art. 17 - Finalità

1. In applicazione dello statuto, al fine di favorire l'uguaglianza nella differenza del sesso, la realizzazione di pari opportunità fra l'uomo e la donna attraverso la promozione ed attuazione di azioni positive, il consiglio comunale, con proprio atto, istituisce la commissione per le pari opportunità.
2. La deliberazione istitutiva stabilisce la composizione, il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata della commissione.

Art. 18 – Disposizioni comuni

1. Alla commissione per le pari opportunità si applicano le disposizioni relative alle commissioni consiliari, in quanto compatibili.

TITOLO III
CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
Diritti e poteri dei consiglieri

Art. 19 – Disposizione generale

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dai regolamenti comunali.

Art. 20 - Diritti di informazione e di accesso

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle strutture comunali e di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, enti ed istituzioni dipendenti e società partecipate, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in loro possesso, anche relativamente alle pratiche in itinere.
2. La richiesta di accesso è avanzata per iscritto al responsabile del servizio competente per materia del comune, che la evade nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento. Per quanto riguarda le aziende speciali, istituzioni, enti, ecc. la richiesta di accesso può essere inoltrata anche direttamente ai rispettivi organi competenti.
3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato è soddisfatto nel più breve tempo possibile; l'esercizio del diritto di accesso agli altri atti è soddisfatto entro dieci giorni successivi a quello della richiesta.
4. Il diniego o il differimento dell'accesso possono essere opposti dall'amministrazione solo nei casi normativamente previsti; i relativi provvedimenti sono motivati e contro di essi il consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

Art. 21 - Copia dei documenti

1. Il consigliere ha diritto di ottenere copia gratuita di tutti i documenti amministrativi.
2. La richiesta delle copie è effettuata, per iscritto, dal consigliere presso l'ufficio competente; nella richiesta il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia, o comunque elementi significativi per una celere rintracciabilità, e deve dichiarare che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio di copie di atti propedeutici ad un consiglio comunale già convocato avviene nel più breve tempo possibile; il rilascio di copie di altri atti avviene, di norma, entro dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi.
4. Qualora la richiesta di accesso riguardi un atto che non è detenuto dall'amministrazione comunale, il responsabile del settore competente per materia provvede affinché questa sia tempestivamente evasa.
5. Le copie sono rilasciate in carta libera; il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 22 - Tutela della privacy

1. I diritti di accesso e di copia dei consiglieri comunali sono esercitati, in conformità della legge 31/12/1996 n° 675 e successive modificazioni, per le sole finalità inerenti il mandato e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, anche con riferimento alla sfera dei dati sensibili tutelata dalle norme sulla privacy.

Art. 23 - Diritti di iniziativa

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio comunale, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) presentare al consiglio proposte relative a oggetti di competenza del consiglio, al fine di dare impulso all'adozione di atti deliberativi, salvi i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri organi in base alla legge e allo statuto;
 - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;

- c) proporre le questioni pregiudiziale o sospensiva;
- d) presentare emendamenti;
- e) presentare interrogazioni, interpellanze e domande di attualità;
- f) presentare mozioni ed ordini del giorno;
- g) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 24 - Proposte di deliberazioni d'iniziativa dei consiglieri comunali

1. La proposta di deliberazione, nelle materie comprese nella competenza del consiglio, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, ed è inviata, tramite l'ufficio protocollo, al presidente del consiglio comunale il quale, previa acquisizione dei pareri di cui all'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile per la trattazione.
2. Il consigliere proponente può avvalersi della collaborazione tecnica del segretario comunale, per la predisposizione della proposta di deliberazione di cui al comma 1.

Art. 25 – Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, modificazioni, soppressioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione; gli emendamenti (soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi) possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri, dalle commissioni consiliari con votazione unanime e dal servizio proponente.
2. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, tramite l'ufficio protocollo, al presidente del consiglio comunale, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza; gli emendamenti vengono inseriti agli atti del consiglio comunale muniti dei pareri previsti dalla legge.
3. Quando si tratta di emendamenti meramente formali, che non incidono su aspetti tecnici e contabili della delibera, essi possono essere presentati, purché chiaramente espressi per iscritto, al presidente del consiglio comunale anche nel corso della seduta. Non possono in ogni caso essere votati emendamenti che necessitano dei pareri, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; sul punto si esprime il Segretario.
4. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti emulativi e/o seriali.
5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente reputi appropriato. Per tutti gli emendamenti presentati relativi ad una stessa pratica si svolge un'unica discussione.
6. Sugli emendamenti interviene una volta sola un solo consigliere per ogni gruppo. Esaurita la discussione, il relatore si pronuncia in merito agli emendamenti.
7. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi; il presidente ha facoltà di raggruppare le votazioni e di modificarne l'ordine quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa. I subemendamenti sono votati prima di quello principale.
8. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente gli indirizzi generali di governo, sul suo stato di attuazione e sul rendiconto della gestione.
9. Per gli emendamenti alla proposta di bilancio preventivo si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità.

Art. 26 - Interrogazioni ed interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al sindaco o alla giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti o l'attività dell'amministrazione. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al sindaco o alla giunta, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
2. Ciascun consigliere può presentare complessivamente non più di due interrogazioni e/o interpellanze, nel loro insieme, per la stessa seduta.
3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate, tramite l'ufficio protocollo al presidente del consiglio entro il giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio, sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Per motivi sopravvenuti alla scadenza del termine di cui sopra, riconosciuti tali dal presidente del consiglio comunale, possono essere presentate, sempre per iscritto, prima dell'inizio della seduta.
4. Il Presidente dichiara inammissibili le interrogazioni e le interpellanze non rientranti nella definizione di cui al comma 1.
5. L'illustrazione delle interrogazioni ed interpellanze è effettuata nell'ordine cronologico di presentazione, alternativamente tra i consiglieri: in applicazione di quest'ultimo principio ciascun consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione o interpellanza, solamente dopo che si sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua istanza, la medesima è letta da un consigliere dello stesso gruppo consiliare. Se nessuno dei consiglieri dello stesso gruppo è presente la stessa verrà letta dal presidente del consiglio.
6. La risposta è fornita, per iscritto, in una successiva seduta del consiglio; al fine di consentire al consigliere un migliore diritto di replica, la risposta è anticipata, mediante deposito nella sede comunale, nella mattinata

del giorno della seduta, con l'impegno di non renderla pubblica prima che sia ufficialmente letta in consiglio comunale. Se l'interrogante o interpellante è assente al momento in cui gli è data risposta, questa viene comunque letta e viene allegata al verbale dell'argomento. Se è assente l'assessore competente, la risposta viene, comunque, letta dal Sindaco.

7. L'illustrazione è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti; l'illustrazione non viene ripetuta nella seduta in cui viene fornita risposta qualora la stessa venga fornita nel consiglio immediatamente successivo. La risposta, da illustrarsi in una seduta successiva, è contenuta nel tempo massimo di cinque minuti. Dopo la risposta può intervenire solo il consigliere interrogante o interpellante per esprimere soddisfazione o meno per la risposta, contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di un minuto. Non è possibile ulteriore replica del rispondente.

8. Se l'interrogazione o interpellanza è stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

9. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti tra loro connessi vengono trattate contemporaneamente; quelle relative ad un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. In tutte le adunanze consiliari, unitamente alle domande di attualità, è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, intendendosi con ciò sia la presentazione sia le risposte. Nelle sedute nelle quali sono discussi argomenti di rilevante portata e di norma quando sono discussi il bilancio preventivo e il rendiconto, il presidente del consiglio, sentiti i capi gruppo, può rinviare la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e domande di attualità

11. Il presidente del consiglio può consentire tempi più ampi rispetto a quelli previsti al comma 6 in relazione alla complessità degli argomenti oggetto dell'interrogazione o interpellanza.

Art. 27 - Domande di attualità

1. Per ciascuna seduta di consiglio comunale ciascun consigliere può presentare due domande di attualità, formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica.

2. L'argomento delle domande di attualità, formulato sinteticamente per iscritto deve essere presentato dai consiglieri presso la presidenza del consiglio dall'orario di convocazione del consiglio comunale fino all'effettuazione del primo appello.

3. Il Presidente del Consiglio dichiara inammissibili le domande di attualità non rientranti nella definizione di cui al comma 1; in tal caso può consentire la presentazione di ulteriore domanda, comunque entro il termine predetto.

4. La presentazione delle domande di attualità è effettuata nell'ordine cronologico di iscrizione, alternativamente tra i consiglieri, in applicazione del principio fissato dal comma 5 dell'art. 26.

5. L'interrogante formula la sua domanda nel tempo massimo di tre minuti; il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde verbalmente nel tempo massimo di tre minuti; il consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione contenendo il suo intervento entro il tempo massimo di un minuto.

6. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia possono riservarsi di rispondere in successiva seduta qualora dichiarino di non essere in grado di rispondere immediatamente.

Art. 28 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa; si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. La mozione è presentata per iscritto, per il tramite dell'ufficio protocollo, al presidente del consiglio comunale ed è iscritta alla prima seduta utile, qualora il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, la ritenga ammissibile.

3. Se la mozione è presentata da più consiglieri, è illustrata dal primo dei firmatari presenti.

4. Per la discussione in consiglio delle mozioni si applicano i tempi degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.

5. Gli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati sono votati solo con il consenso del proponente, secondo la procedura degli emendamenti.

Art. 29 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal consiglio comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del consiglio.

2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto, tramite l'ufficio protocollo, al presidente del consiglio comunale ed è iscritto alla prima seduta utile, qualora il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, lo ritenga ammissibile.

3. Gli ordini del giorno vengono di norma previamente esaminati in sede di commissione consiliare.
4. Agli emendamenti e subemendamenti eventualmente presentati su un ordine del giorno si applica quanto previsto dall'art. 28, comma 5.
5. Per la discussione in consiglio degli ordini del giorno si applicano tempi dimezzati rispetto a quelli degli interventi relativi alle proposte di deliberazione.
6. In caso di assenza del proponente, l'ordine del giorno viene illustrato da un consigliere dello stesso gruppo; se nessuno dei consiglieri dello stesso gruppo è presente, l'ordine del giorno viene letto dal presidente del consiglio.

CAPO II

Doveri dei consiglieri

Art. 30 - Obbligo di presenza

1. I consiglieri, regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni e delle altre articolazioni del consiglio di cui fanno parte.
2. Il consigliere che non può intervenire alla seduta del consiglio cui è stato convocato comunica per iscritto o verbalmente il motivo al presidente prima della seduta medesima; il presidente informa il consiglio dei motivi delle assenze ad inizio seduta.
3. Si prescinde dalla necessità di giustificazione, se sussiste per il consigliere una notoria impossibilità a partecipare, dichiarata dal presidente del consiglio.
4. La giustificazione può essere comunicata, nei modi predetti entro i 10 giorni successivi alla seduta; in tal caso il presidente ne dà comunicazione nella seduta successiva.
5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento di decadenza stabilito all'art. 14, comma 6, dello statuto.
6. Il consigliere che si allontana definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, avverte il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.
7. Le presenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle riunioni delle commissioni e delle altre articolazioni del consiglio.

Art. 31 - Divieto di partecipazione

1. I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali, a norma di legge, abbiano interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. I consiglieri di cui al comma 1 hanno l'obbligo di assentarsi dalla sala dell'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione della deliberazione. Se intendono che l'avvenuta osservanza di tale obbligo risulti a verbale, prima di allontanarsi, informano il consiglio comunale di quanto sopra.
3. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche al sindaco, agli assessori ed al segretario comunale.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 32 - Divieto di incarichi presso enti od istituzioni dipendenti - Divieto speciale di comprare

1. Ai consiglieri comunali, oltre che al sindaco ed agli assessori, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2. A pena di nullità, i consiglieri comunali, oltre che il sindaco e gli assessori, non possono essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni comunali.

Art. 33 - Situazione patrimoniale

A) Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali

B) Obblighi al momento della assunzione della carica

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, entro due mesi dalla data della seduta di insediamento del consiglio comunale sono tenuti a depositare presso il servizio AA.GG. del comune:
 - 1) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - 2) una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione di società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Gli amministratori che subentrano nella carica nel corso della legislatura sono tenuti al deposito della documentazione predetta entro due mesi dalla surrogazione.

C) annuali durante la carica

1. L'amministratore in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, numero 2) della

lettera B) determinatasi nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

D) Diffida ad adempiere

1. Decorsi i termini di cui alle precedenti disposizioni, il sindaco diffida l'amministratore inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa, da notificare o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il messo notificatore.

2. Se il diffidato non adempie nei termini predetti, dell'inadempienza verrà data comunicazione nella prima seduta utile del consiglio comunale.

3. In caso di inadempienza del sindaco la diffida è notificata a cura del segretario comunale.

E) Pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori – Diritto all'informazione degli elettori

1. Delle situazioni patrimoniali degli amministratori verrà data pubblicità mediante pubblicazione dei dati, per estratto ed in sintesi, all'albo pretorio e sul notiziario comunale; verranno segnalate anche le eventuali inadempienze.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Misano Adriatico hanno diritto di conoscere le dichiarazioni di cui al presente regolamento e di richiederne copia.

CAPO III

Esercizio del mandato elettivo

Art. 34 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato imperativo

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 35 - Incarichi particolari a consiglieri

1. Il sindaco, o il presidente del consiglio su richiesta del sindaco, escluso ogni potere decisionale e qualsiasi forma di compenso o simili, può conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali, quali:

a) compiere studi e indagini su oggetti particolari;

b) sovrintendere all'organizzazione di manifestazioni, convegni e iniziative analoghe su argomenti specifici.

Art. 36 - Assicurazione e patrocinio legale dei consiglieri

1. A norma delle vigenti disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, sono stipulati contratti di assicurazione a favore dei consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

2. L'amministrazione assicura il rimborso delle spese processuali in ogni stato e grado di giudizio agli amministratori comunali che abbiano subito procedimenti penali in conseguenza di fatti o atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 37 - Surrogazione dei consiglieri

1. In tutti i casi di cessazione dalla carica, la surrogazione del consigliere avviene con le modalità e nei termini previsti dal Testo Unico degli Enti Locali.

CAPO IV

Gettone di presenza ed indennità di funzione

Art. 38 - Gettone di presenza

1. Ai consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione istituzionale alle sedute del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni, come previsto dalle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali.

2. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con apposita deliberazione di consiglio comunale, entro i limiti fissati dalla legge.

Art. 39 - Diritto di opzione

1. Il consigliere può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

2. L'opzione va effettuata con richiesta scritta dell'interessato, indirizzata al presidente del consiglio comunale, inoltrata all'inizio del mandato amministrativo e, durante il mandato, entro il 15 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. L'opzione già effettuata si intende confermata anno per anno, salvo diversa comunicazione scritta inviata al presidente a termini del comma 2.

Art. 40 - Determinazione dell'indennità di funzione dei consiglieri e del presidente del consiglio

1. L'ammontare mensile dell'indennità di funzione dei consiglieri è determinato con apposita deliberazione di consiglio comunale, nel rispetto dei limiti stabiliti normativamente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

2. Con apposita deliberazione di consiglio comunale viene altresì stabilita, nei limiti di legge, l'indennità del presidente del consiglio.

Art. 41 - Giustificazione dell'assenza e detrazioni per assenza non giustificata

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di funzione ai consiglieri, si considerano assenze non giustificate solo quelle comunicate come tali al servizio segreteria AA.GG. dal presidente del consiglio e dai presidenti delle commissioni.
2. Per ogni assenza ingiustificata, è applicata all'indennità di funzione piena una decurtazione pari all'ammontare del gettone di presenza, come determinato nell'apposita deliberazione di consiglio comunale.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I Organizzazione dei lavori del consiglio

Art. 42 - Sedute del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente del consiglio, in sedute ordinarie, per l'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali e del conto consuntivo, e in sedute straordinarie.
2. Le sedute straordinarie possono essere dichiarate urgenti.

Art. 43 - Convocazione ed ordine del giorno

1. Il presidente del consiglio dispone la convocazione del consiglio comunale a mezzo di avvisi di convocazione, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa ha luogo; quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
3. L'avviso precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza e se la stessa è di prima o seconda convocazione.
4. Se nell'avviso di prima convocazione è indicata anche la successiva ora della seconda convocazione e nell'adunanza di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende già convocato in seconda convocazione, senza ulteriore avviso. Qualora nell'avviso sia indicata la data di seconda convocazione in un giorno successivo della prima e nell'adunanza di prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende già convocato in seconda convocazione salvo ulteriore avviso da trasmettere unicamente ai consiglieri risultati assenti.
5. Se la riunione di prima convocazione è dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non sono indicati il giorno e l'ora della seconda, il consiglio può essere convocato in seconda convocazione con avviso da trasmettere nei modi stabiliti per la prima.
6. Dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta, nel quale sono indicati i distinti argomenti da trattare nella seduta.
7. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica; sono indicati distintamente nell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le relative condizioni.

Art. 44 - Modalità e termini di trasmissione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri e al sindaco presso il domicilio dichiarato dagli stessi (domicilio eletto, numero di fax, indirizzo di posta elettronica); la consegna può avvenire con qualsiasi mezzo (messo notificatore, racc. A/R, fax o posta elettronica) atto a dimostrarne il ricevimento.
2. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convocazione è sanata dalla presenza del consigliere in adunanza.
3. L'avviso per le sedute ordinarie e straordinarie è trasmesso almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza di prima convocazione e almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza di seconda convocazione nel caso di cui al comma 5 del precedente articolo.
4. Per le riunioni straordinarie dichiarate urgenti, l'avviso è trasmesso almeno il giorno prima.
5. Eventuali ordini del giorno integrativi, possibili unicamente per le sedute straordinarie, devono essere recapitati almeno il giorno prima.
6. Gli argomenti degli ordini del giorno aggiuntivi possono essere sindacati dal consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata alla seduta successiva, salvo che il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.
7. Nel calcolo dei termini non si computa il giorno della trasmissione dell'avviso di convocazione, si considera il giorno in cui ha luogo la seduta e sono compresi i giorni festivi.

Art. 45 - Pubblicazione e diffusione dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla trasmissione ai consiglieri e fino al giorno della seduta.
2. Contestualmente alla trasmissione ai consiglieri, l'avviso è diffuso sul sito internet del comune ed inviato tempestivamente:
 - al segretario comunale

- al presidente del collegio dei revisori dei conti;
- agli assessori;
- ai responsabili dei settori comunali;
- alle organizzazioni sindacali;

3. Il presidente, per opportuna conoscenza dei cittadini, dispone la pubblicazione di manifesti per rendere noti la sede, il giorno, l'ora di convocazione del consiglio ed i principali argomenti da trattare nella seduta.

Art. 46 - Deposito e consultazione della documentazione

1. La documentazione relativa a ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno è depositata presso il servizio segreteria almeno 24 ore prima del giorno dell'adunanza.
2. Ciascun consigliere può chiedere che una proposta non sia sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
3. All'inizio della seduta la documentazione è depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione dei consiglieri.

CAPO II Ordinamento delle sedute

Art. 47 - Numero legale

1. La seduta consiliare di prima convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso da tale computo il sindaco; in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso da tale computo il sindaco.
2. Le sedute di prima e seconda convocazione sono dichiarate deserte se all'ordine del giorno sono iscritte solamente proposte di deliberazioni e mancano i numeri legali di cui al precedente comma.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o il regolamento richiedano una presenza qualificata.

Art. 48 - Adunanze di prima convocazione

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Appena raggiunto il numero legale, il segretario comunale, su disposizione del presidente, effettua l'appello nominale dei consiglieri.
3. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso, il presidente dispone comunque l'appello e, se constata la mancanza del numero legale, dichiara deserta l'adunanza. E' trascritta a verbale l'indicazione dei consiglieri presenti.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Tuttavia, se si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, il presidente può richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Se dall'appello risulta che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente può disporre la sospensione temporanea dell'adunanza, per non più di dieci minuti, trascorsi i quali è effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene dato atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura dell'adunanza.

Art. 49 - Adunanze di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per l'inizio, manca il numero legale previsto per renderla valida, da accertarsi con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3.

CAPO III Pubblicità delle adunanze

Art. 50 - Adunanze pubbliche

1. Di norma le adunanze del consiglio sono pubbliche e nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistervi.

Art. 51 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a sospendere la discussione e dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma 4, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
5. Nelle adunanze segrete è sospesa la registrazione della seduta; il verbale è redatto in modo compatibile con la segretezza ed omettendo la resocontazione degli interventi, salvo che il consigliere chieda espressamente che sia allegato il testo dattiloscritto del suo intervento.

Art. 52 - Adunanze aperte

1. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del consiglio comunale, per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i soggetti privati che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
3. Il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione, per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
5. La resocontazione degli interventi, ove possibile, è effettuata con strumenti di registrazione.

CAPO IV Disciplina delle adunanze

Art. 53 - Comportamento dei consiglieri

1. L'attribuzione iniziale dei posti ai consiglieri è effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I consiglieri siedono con il gruppo di appartenenza, nei posti loro assegnati ed evitano di stazionare tra il pubblico o in posti diversi.
3. I consiglieri effettuano gli interventi dal loro posto, di norma stando in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio; il presidente può dare facoltà, per particolari motivi, di intervenire stando seduti; alle stesse regole si assoggettano il sindaco e gli assessori.
4. Il presidente del consiglio può interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata dallo stesso stabiliti, ovvero in caso di discussioni e dialoghi fra i consiglieri, o di insistente divagazione dell'intervento dalla proposta in discussione.
5. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi; tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
6. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, lede i principi affermati nei precedenti commi o viola ripetutamente il regolamento, il presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo; se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può invitarlo ad allontanarsi dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto dello stesso a partecipare alla votazione finale; se il consigliere rifiuta di abbandonare l'aula, il presidente dichiara la seduta temporaneamente sospesa o definitivamente chiusa.

Art. 54 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio rimane nell'apposito spazio allo stesso riservato, tiene un comportamento corretto e si astiene da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Nella sala in cui si svolge la seduta consiliare è fatto divieto di introdurre bandiere, cartelli, striscioni, aste, bastoni e simili.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale; a tal fine, almeno un agente è sempre comandato in servizio per le adunanze del consiglio, alle

dirette dipendenze del presidente.

4. Se necessario, il presidente richiede l'intervento in aula della forza pubblica.

5. Se persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini ed il pubblico non si attiene ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 55 - Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. Gli assessori non consiglieri partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio, in apposito spazio, distinto da quello riservato al pubblico ed ai consiglieri.

2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale.

3. Agli assessori lavoratori dipendenti non in aspettativa sono riconosciuti i permessi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali

Art. 56 - Partecipazione del segretario comunale

1. Il segretario comunale:

a) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e cura che i pareri prescritti dalle norme di legge siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono;

b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa del consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, segnalando ai consiglieri mediante apposita relazione scritta eventuali non conformità ravvisate;

c) è responsabile della redazione del verbale della seduta;

d) se richiesto dal presidente o con il suo assenso, interviene su questioni relative agli argomenti in discussione;

e) coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio.

2. Le disposizioni relative all'obbligo di astensione, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, si applicano altresì al segretario comunale; in tali casi, durante la trattazione dell'argomento, il segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolte dal vice segretario, se presente, o in mancanza da un consigliere designato dal presidente.

Art. 57 - Partecipazione dei responsabili dei servizi del comune, aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune.

1. Il presidente autorizza a relazionare su oggetti specifici rientranti nella loro competenza i responsabili dei servizi del comune, i rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni dipendenti o di proprietà del comune, o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento di che trattasi.

Art. 58 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza è vietato far squillare i telefoni cellulari; chi ha necessità di usare il telefono deve allontanarsi dall'aula.

CAPO V Ordine dei lavori

Art. 59 - Designazione degli scrutatori

1. La nomina degli scrutatori è obbligatoria solo nei casi di votazione segreta.

2. Il presidente, in tal caso, designa tre scrutatori, con il compito di verbalizzare lo scrutinio della votazione.

Art. 60 - Tempo massimo per i preliminari di seduta (comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, domande di attualità). Collocazione temporale delle mozioni ed ordini del giorno

1. Eventuali comunicazioni al consiglio da parte del presidente, del sindaco, degli assessori o di un componente per ciascun gruppo consiliare sono date nell'ambito della trattazione del relativo punto iscritto all'ordine del giorno, nel tempo massimo di tre minuti per ciascun intervento.

2. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione dei punti all'ordine del giorno relativi a comunicazioni, interrogazioni, interpellanze, domande di attualità e relative risposte, il presidente fa concludere la discussione dell'argomento che è al momento in esame e rinvia gli altri eventualmente rimasti da trattare alla successiva seduta del consiglio.

3. Il presidente può anche disporre la prosecuzione di un argomento rimasto da trattare dopo l'ultimo oggetto iscritto all'ordine del giorno, subordinatamente all'assenso della maggioranza dei capigruppo presenti in aula.

4. La trattazione delle mozioni e degli ordini del giorno avviene, di norma, dopo la discussione degli atti deliberativi.

Art. 61 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno e non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il presidente può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori e, sentiti i capi gruppo, rinviare o ritirare la trattazione di un argomento o accorpare la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente.

Art. 62 - Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo verbale ad osservare la legge, lo statuto ed il presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.
3. L'illustrazione della mozione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del consiglio, questa avviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non più di tre minuti, di un consigliere contrario alla mozione.

Art. 63 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.
3. Il presidente ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
4. Su tali questioni il presidente del consiglio decide seduta stante, previo intervento del proponente e, ove ne faccia richiesta, di un consigliere contrario, entrambi per non più di tre minuti.

Art. 64 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere, nel corso della seduta, sindacato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o il ritenersi leso nella propria onorabilità.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
3. Al consigliere che ha preso la parola per fatto personale può rispondere unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di 3 minuti.

CAPO VI La discussione

Art. 65 - Norme generali sulla discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal presidente, con l'enunciazione dell'oggetto da trattare e dei tempi ad esso eventualmente consentiti. Subito dopo, il relatore illustra tale oggetto.
2. I consiglieri, che intendono parlare dopo l'illustrazione del relatore, si prenotano ed il presidente del consiglio dà loro la parola secondo l'ordine di prenotazione; ciascun consigliere può intervenire una sola volta.
3. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola; tuttavia è consentito lo scambio di turno fra i consiglieri, previa comunicazione alla presidenza del consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio può consentire al Sindaco, al relatore e agli assessori di intervenire nel corso della discussione, complessivamente per non più di 10 minuti, per fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa; i chiarimenti possono essere forniti solo a conclusione dei singoli interventi dei consiglieri.
5. Il presidente dichiara chiusa la discussione generale al termine di tutti gli interventi dei consiglieri, dopo la replica finale del relatore e le conclusioni finali del Sindaco.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola è concessa per le dichiarazioni di voto solo ad un consigliere per gruppo ed a quelli che eventualmente si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza, per motivare il proprio voto.
7. Dopo le dichiarazioni di voto non è consentito alcun altro intervento.

Art. 66 - Tempi degli interventi per proposte di deliberazioni

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento:
 - a) il relatore dispone di un tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale alla quale può rinunciare.
 - b) un componente per ciascun gruppo consiliare di dieci minuti per l'intervento principale e di tre minuti per la replica; per intervento principale si intende il primo intervento di ciascun gruppo consiliare, fatta salva diversa dichiarazione;
 - c) i restanti consiglieri di cinque minuti per il loro unico intervento;
 - d) il relatore di dieci per la replica finale, salvo che abbia rinunciato alla relazione iniziale, nel qual caso può disporre fino a venti minuti
 - e) il sindaco, per le conclusioni finali, di dieci minuti.
 - f) il tempo massimo per gli interventi sugli emendamenti è di tre minuti;
 - g) il tempo massimo per le dichiarazioni di voto è di due minuti.

2. Il tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale del relatore di cui al comma 1 lett. a) e di dieci minuti per l'intervento principale di cui al comma 1 lett. b), raddoppia per i temi relativi allo statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici, ai piani delle opere pubbliche e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capigruppo.

CAPO VII **La votazione**

Art. 67 - Sistemi di votazione e modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. La votazione può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, per la legittimità della votazione.
3. I consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Al momento della votazione ogni consigliere è seduto al proprio posto, pena il mancato conteggio del voto dallo stesso espresso.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.
7. In caso di atto articolato in più parti, ciascun consigliere può chiedere, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, che si proceda alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, soltanto se dichiara che per le parti separate il suo voto è diverso da quello sull'atto nel suo complesso; successivamente si vota l'atto nel suo complesso, nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
8. Nel caso di irregolarità, di votazione dubbia o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Art. 68 - Votazione palese

1. La votazione palese può farsi:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. Nella votazione per alzata di mano, il presidente chiede prima chi approva la proposta, poi chi non l'approva ed infine chi si astiene. Il voto è espresso da ciascun consigliere alzando la mano, in modo da risultare ben visibile.
3. Nella votazione per appello nominale il presidente precisa ai consiglieri il significato del "sì", favorevole alla proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri dichiarano di astenersi o rispondono "sì" oppure "no", ovvero, nel caso di procedimenti di nomina, indicano i nominativi o le liste delle persone da essi prescelte. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. I nominativi degli astenuti sono sempre attestati a verbale.

Art. 69 - Votazione segreta

1. La votazione segreta è effettuata quando è prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
3. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto è dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore di quali si intende votare. È consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spiega preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
 - c) chi intende astenersi lo dichiara al presidente del consiglio comunale prima della consegna della scheda di votazione;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna ed il loro spoglio è fatto dagli scrutatori la cui partecipazione risulta a verbale;
 - e) subito dopo la proclamazione del risultato le schede, a cura del segretario comunale, vengono distrutte.

Art. 70 - Approvazione delle proposte

1. Salvo che le leggi, lo statuto, il presente regolamento e gli altri regolamenti comunali dispongano diversamente, la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
3. Nella votazione segreta, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei

votanti.

4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta e può essere riproposta al consiglio comunale in una seduta successiva.

5. Nel caso di più proposte tra loro alternative, si può procedere alla loro votazione congiuntamente; è approvata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza relativa dei consiglieri votanti.

CAPO VIII Termine dell'adunanza

Art. 71 - Termine dell'adunanza

1. L'adunanza, di norma, ha termine con l'esaurimento della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Di norma, l'adunanza non supera le quattro ore effettive.

CAPO IX Verbale

Art. 72 - Redazione del processo verbale

1. Di ogni argomento trattato in consiglio comunale viene redatto, a cura del segretario comunale, il processo verbale.

2. La seduta è registrata mediante strumenti elettromagnetici, salvo che per le sedute segrete.

Art. 73 - Approvazione degli atti del consiglio comunale

1. I verbali degli atti adottati vengono sottoposti all'esame del consiglio comunale, di norma nella seduta successiva, per la loro approvazione.

CAPO X Deliberazioni del consiglio

Art. 74 - Formazione e pubblicazioni delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione sul documento scritto risultante dalla proposta posta all'ordine del giorno come modificata e/o integrata con gli eventuali emendamenti approvati.

2. La deliberazione, costituita dal processo verbale della proposta votata ed approvata, è numerata seguendo un ordine cronologico progressivo per anno e sottoscritta dal presidente del consiglio comunale e dal segretario comunale.

3. Salvo diverse disposizioni legislative, le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio.

TITOLO V PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 75 - Nomine dei rappresentanti del consiglio

1. Nei casi di nomine, designazioni e revocche di rappresentanti del consiglio comunale, ad esso espressamente riservate dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, queste sono effettuate con votazione palese, salvo diversa disposizione di legge.

2. Qualora le norme vigenti non prevedano una specifica maggioranza o l'obbligo di sottoporre a votazione separata ciascun candidato ovvero di riservare le nomine alla maggioranza o alla minoranza, il consiglio può votare una lista di candidati o comunque esprimere il suo voto rispetto a tutte le nomine e designazioni contemporaneamente: in tal caso risultano nominati o designati i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino ad esaurimento.

3. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta seduta stante ed, in caso di ulteriore parità, si procede immediatamente al sorteggio tra coloro che hanno ottenuto uguale numero di voti.

4. Nel caso in cui occorre designare rappresentanti della maggioranza o della minoranza, la nomina è disposta dal presidente del consiglio comunale, sulla base delle designazioni operate dai gruppi rispettivamente di maggioranza e di minoranza, salvi i casi in cui la legge preveda la nomina diretta in consiglio comunale; in quest'ultimo caso, va garantito il principio che la maggioranza non può influire sulla scelta del rappresentante della minoranza e viceversa.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 76 - Modifiche al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono deliberate dal consiglio comunale; la proposta di abrogazione totale del presente regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di

deliberazione di un nuovo regolamento.

Art. 77 - Consegna copie del regolamento

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta.
2. Copia del regolamento deve essere trasmessa dal sindaco ai consiglieri neoeletti.

Art. 78 - Norme transitorie e finali – Rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni regolamentari sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio comunale; i provvedimenti collegati già in essere, rimangono in vigore, in tutto o in parte, in quanto compatibili con le presenti disposizioni.
3. Per quanto non espresso nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa legislativa e statutaria in materia.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA TEMPISTICA DEGLI INTERVENTI IN CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE – articolo 26	
Illustrazione dell'interrogante	5 minuti
Risposta	5 minuti
Dichiarazione di soddisfazione o meno dell'interrogante	1 minuto
DOMANDE DI ATTUALITA' – articolo 27	
Formulazione da parte dell'interrogante	3 minuti
Risposta	3 minuti
Dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione dell'interrogante	1 minuto
COMUNICAZIONI SINDACO, PRESIDENTE C.C., ASSESSORI O UN COMPONENTE PER GRUPPO – articolo 60	
Ciascun intervento	3 minuti
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO – articoli 14 - 28 – 29 – 65 - 66	
Illustrazione iniziale del relatore	10 minuti
Illustrazione iniziale del relatore per i temi relativi allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici, ai piani delle opere pubbliche e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capi gruppi.	20 minuti
Intervento principale di un componente per ciascun gruppo consiliare	10 minuti
Intervento principale di un componente per ciascun gruppo per i temi relativi allo Statuto, ai regolamenti, al bilancio preventivo, al rendiconto consuntivo, ai piani urbanistici, ai piani delle opere pubbliche e ad altri argomenti decisi dalla conferenza dei capi gruppi.	20 minuti
Intervento di replica	3 minuti
Intervento, unico, dei restanti consiglieri	5 minuti
Il Presidente del Consiglio può consentire interventi del sindaco, relatore ed assessori diretti a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti dai consiglieri, utili per il prosieguo della discussione stessa. I chiarimenti possono essere forniti solo a conclusione dei singoli interventi dei consiglieri	Complessivi 10 minuti
Interventi sugli emendamenti	3 minuti
Replica finale del relatore	10 minuti
Replica finale del relatore nel caso in cui rinunci all'illustrazione iniziale	20 minuti
Conclusioni finali del Sindaco	10 minuti
Dichiarazioni di voto	2 minuti
Ordini del Giorno	Tempi dimezzati
MOZIONE D'ORDINE/QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE – articoli 62 - 63	
Illustrazione del proponente	3 minuti
Intervento di un consigliere contrario	3 minuti
FATTO PERSONALE – articolo 64	
Illustrazione del consigliere interessato	3 minuti
Intervento del consigliere che lo ha provocato	3 minuti